



APIC

Associazione Portatori Impianto Cocleare

Iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Piemonte con D.P.G.R. 9/12/1998 n°468/28.1
e nel Registro delle Associazioni del Comune di Torino con deliberazione di Giunta 27/07 /1999 n°9905967/01
c/o VITALE TERESA Strada Comunale del Cartman, 25 10132 Torino
Tel.0118981674 Cell. 3472214082

www.apic.torino.it
info@apic.torino.it

C.A.

Assessore alla Sanità della Regione Piemonte
Antonio SAITTA

Direzione Sanità Regione Piemonte
Fulvio MOIRANO

p.c.
Presidente della Regione Piemonte
Sergio CHIAMPARINO

OGGETTO: richiesta di incontro per chiarimenti su autorizzazioni protesiche per impianti cocleari

Egregi,

con la DGR n. 38-7629 del 21.05.2014, avente per oggetto "Interventi destinati a soggetti in condizione di specifiche fragilità sociali", e con la DD 656 del 23.07.2014, "Ausili tecnici e materiale non inserito nel nomenclatore tariffario" – D.M. 332/99, l'erogazione di tali prestazioni era stata confermata dalla Regione Piemonte anche per l'anno 2014.

Al fine di poter usufruire di tali provvedimenti, tuttavia, i beneficiari, unitamente alla documentazione prevista, devono presentare anche la dichiarazione ISEE, la quale deve essere di importo inferiore a 38.000,00 euro.

Tra gli ausili indicati dalla suddetta DD 656 del 23.07.2014 era stato inserito, senza ulteriori precisazioni, un generico "**processore esterno impianto cocleare orecchio medio e materiale d'uso**", dimenticandosi che **l'impianto cocleare fa parte dei LEA**, così come le prestazioni di manutenzione, riparazione o sostituzione delle parti della componente esterna dell'impianto cocleare (DPDM 5 marzo 2007).

In seguito all'interessamento delle associazioni a tutela della persone non udenti, questo grave errore fu fatto presente alla Regione Piemonte, che chiarì l'equivoco con la lettera prot. n 20227 DB2016 del 1 ottobre 2014, firmata dal Direttore Regionale Fulvio Moirano

ed indirizzata alla FIADDA, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. del Piemonte ed ai Referenti Assistenza Protesica e Integrativa.

Nella suddetta lettera, la Regione Piemonte precisa che la presentazione della dichiarazione ISEE è necessaria esclusivamente per l'erogazione di pile (ricaricabili), caricabatterie e "un nuovo tipo di protesizzazione : quella per l'**orecchio medio** con il rimborso del processore esterno cod. 21.45.12.015", i quali non sono attualmente previsti dai LEA e che la Regione eroga extra LEA, come da DGR n.9-12317 del 12.10.2009. Nello stesso tempo, nella lettera di chiarimenti viene precisato che per l'impianto cocleare, definito per **orecchio interno** (cod. 21.45.18.003), e le relative prestazioni di manutenzione, riparazione o sostituzione, essendo incluso nei LEA (DPCM 5.3.2007), non è necessaria la dichiarazione ISEE.

La lettera si concludeva raccomandando "gli uffici ASL coinvolti nel processo prescrittivo/autorizzativo di porre la massima attenzione nella richiesta di certificazioni non previste dalle disposizioni normative vigenti".

Purtroppo, non sembrerebbe che i competenti uffici ASL abbiano posto molta attenzione a quanto precisato dalla Regione Piemonte, come testimoniano due casi per i quali l'APIC è dovuta intervenire presso i Direttori degli uffici competenti delle ASL TO1 e TO2.

Nel primo caso, incontrammo il 9/6/2015 il Direttore Assistenza Integrativa e Protesica della ASL TO1 per far presente che da mesi gli operatori del territorio non accettavano la richiesta di autorizzazione a prestazione, inclusa nei LEA, presentata da un cittadino con disabilità uditiva e utilizzatore di impianto cocleare. Il secondo caso, invece, è recente e riguarda l'incontro avuto l'8/9/2015 con il Direttore Assistenza Sanitaria Territoriale dell'ASL TO2, in merito ad una circolare (prot. n. 2015/0052421 del 27.08.2015) che interrompeva tutte le autorizzazioni per impianti cocleari.

In entrambi i casi, grazie alla lettera di chiarimenti della Regione Piemonte (prot. n. 20227 DB2016 del 1 ottobre 2014), l'intervento di APIC ha permesso il ripristino delle autorizzazioni relative agli impianti cocleari per orecchio interno (in quanto previsti dai LEA), ovvero di un servizio essenziale ingiustamente interrotto.

E nel caso dell'ASL TO2, il ripristino delle autorizzazioni è stato successivamente rettificato dal Direttore competente con opportuna circolare interna (prot. n. 2015/0053974 dell'08.09.2015).

Nello stesso tempo l'incontro con i dirigenti ci ha portati a conoscenza di una realtà preoccupante, in primo luogo, i Direttori incontrati motivavano le loro decisioni e circolari interne come conseguenza di **mancati rimborsi o stanziamenti da parte della Regione Piemonte**, nonché al fatto che al momento attuale non risulta loro alcun provvedimento regionale in merito alle erogazioni delle autorizzazioni extra LEA (apparecchi acustici digitali, pile, caricabatterie e processore per orecchio medio).

Inoltre, nella sopra citata circolare (ASL TO2) è riportato che: "in caso di nuove richieste di tali prestazioni occorre precisare agli assistiti che le procedure autorizzative sono al momento sospese, **rimandando l'acquisizione della documentazione a successiva decisione regionale**".

In secondo luogo, la medesima circolare motivava la sospensione immediata delle autorizzazioni di impianti cocleari sulla base di "informazioni acquisite dalla Regione Piemonte", senza specificare alcuna circolare, nota o direttiva regionale. Infine, il Direttore AST dell'ASL TO2 non risultava a conoscenza della lettera di chiarimenti (prot. n 20227 DB2016 del 1 ottobre 2014) emanata dalla Regione Piemonte e firmata dal Direttore Regionale Fulvio Moirano.

A nostro parere, la causa di questa grave situazione ha origine nell'errata distinzione normativa tra processore esterno (cod. 21.45.12.015) per impianto cocleare a **orecchio medio** (extra LEA) e processore esterno (cod. 21.45.18.003) per impianto cocleare a **orecchio interno** (previsto dai LEA), nonché dalla conseguente errata interpretazione da parte dei dirigenti delle ASL.

Infatti, prima dell'introduzione della DD 656 del 23.07.2014 il "processore esterno per impianto cocleare ad orecchio medio" era inteso dalla DGR 9-12317 del 12.10.2009 come processore esterno di "impianto di vite osteointegrabile in titanio", contraddistinto dal cod. 21.45.12.015. Ovvero una definizione ben più chiara e meno propensa ad equivoci.

Non sappiamo, tuttavia, quanto sia estesa sul territorio regionale questa grave situazione, poiché non tutti gli utenti si rivolgono alle associazioni di tutela delle persone non udenti. Probabilmente, molti prenderanno per buono quanto gli viene erroneamente comunicato dalle ASL, vivendo così un disagio ed una frustrazione molto pesante. Non solo per il fatto di vedersi negare, spesso a loro insaputa, dei diritti fondamentali, ma anche per trovarsi a vivere quotidianamente con un processore non funzionante o nella totale sordità, con conseguente grave danno alla qualità delle loro vite ed a quella dei loro famigliari.

Per quanto sopra, l'APIC richiede urgentemente un incontro con il Direttore della Direzione Sanità e l'Assessore alla Sanità, per un confronto su questi temi.

In attesa di un Vs riscontro, cogliamo l'occasione per porgerVi nostri più cordiali saluti.

A.P.I.C.
ASSOCIAZIONE PORTATORI IMPIANTO COCLEARE
Str. Com. Cartman, 25
10132 TORINO
Tel. 0118981674 - c.c.p. 39535109
Cod. Fisc. 97581140015

Torino 22/09/2015

Paolo De Luca

Presidente

